



Repertorio n.2127

Raccolta n.1722

Notaio

Pierandrea Losito

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO A LUCCA

L'anno duemilaventidue ed il giorno cinque del mese di aprile

in data 07/04/2022

al n. 2623 serie 1T

alle ore diciotto e trenta in Lucca e nel mio studio sito in

Piazza S.Frediano n.18,

(5.4.2022)

avanti a me Dr.Pierandrea LOSITO, notaio in Lucca, i-

scritto al Collegio dei Notai del Distretto di Lucca,

è presente:

* **Bigongiari Riccardo** nato a Lucca il 20 agosto 1968 , domi-

ciliato per la carica presso la sede di cui appresso, il qua-

le dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente

dell'Associazione non riconosciuta:

- **"TEMPO DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA"**

con sede in Lucca (LU) Via dell'Angelo Custode n.26, codice

fiscale **92010000468** costituita con atto in data 15 novembre

1982 registrato a Lucca in data 19 novembre 1982 al n. 2854.

Detto comparente, della cui identità personale, io notaio

sono certo, nella indicata qualità, mi richiede di assistere,

elevandone verbale, all'assemblea dell'Associazione non rico-

nosciuta **"TEMPO DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE"** che mi di-

chiara qui convocata per questo giorno ed ora per discutere e

deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

	"1. Approvazione del nuovo Statuto ai sensi del Codice del	
	Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017;	
	2. Nomina del Consiglio Direttivo.	
	Assume la Presidenza dell'assemblea il costituito nella indi-	
	cata qualità, il quale	
	<u>verificato</u>	
	- che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata ai	
	sensi di legge e statuto	
	<u>accertato/a</u>	
	- che è presente il Presidente dell'Associazione in persona	
	di esso costituito comparente;	
	- che sono presenti tutti gli associati e precisamente:	
	* Bigongiari Riccardo predetto;	
	* Dati Philip nato in Sri Lanka il 17 maggio 1980,cittadino	
	italiano, cf.DTA PLP 80E17 Z209C, residente a Lucca, frazio-	
	ne Monte S. Quirico, Via del Seminario n.434;	
	* Goreacii Viorica nata a Ocnita (Repubblica Moldava) il 22	
	luglio 1987,cittadina italiana, c.f. GRC VRC 87L62 Z140J, re-	
	sidente a Borgo a Mozzano,frazione Diecimo,Via Del Santo	
	n.140, in persona del coniuge signor Tommaso Valenti nato a	
	Barga il 19 marzo 1986,cf.VLN TMS 86C19 A657D,residente a	
	Borgo a Mozzano,frazione Diecimo,Via Del Santo n.140 giusta	
	delega conferita in data odierna che riscontrata conforme dal	
	Presidente dell'Assemblea viene depositata negli atti del-	
	l'Associazione;	

	* Marcalli Maria nata a Barga (LU) il 1° dicembre 1997,	
	cf.MRC MRA 97T41 A657N, residente a Castiglione di Garfagnana	
	località Bamborino n.80/BIS;	
	* Preciado Arreola Daniel nato a Cajeme (Messico) il 7 agosto	
	1987, cf. PRC DNL 87M07 Z514M, cittadino messicano in posses-	
	so del Permesso di soggiorno n.I15924349 rilasciato dalla	
	Questura di Lucca il 15 ottobre 2020 e con scadenza il 23 ot-	
	tobre 2022, residente a Lucca, Via Gaetano Luporini n.737,	
	* Valenti Tommaso predetto;	
	* Petrucci Giacomo nato a Pietrasanta (LU) il 15 ottobre	
	1994, c.f.PTR GCM 94R15 G628M, residente a Camaiore (LU), Via	
	Cesare Battisti n.77;	
	* Giusti Anastasia nata a Lucca il 15 settembre 1974, c.f.GST	
	NTS 74P55 E715N, residente a Lucca, Via della Cervia n.22;	
	- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione del-	
	l'argomento in discussione dichiarandosi sufficientemente in-	
	formato;	
	- l'identità e la legittimazione dei presenti;	
	<u>dichiara</u>	
	regolarmente costituita, ai sensi del vigente statuto, la	
	presente assemblea per discutere e deliberare sull'argomento	
	all'ordine del giorno sopra trascritto.	
	Il Presidente dichiara aperta la seduta e passando al primo	
	punto dell'Ordine del Giorno espone al Consiglio che, a se-	
	guito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.117 del 3 luglio	

	2017, recante la nuova disciplina del c.d."Terzo settore" e	
	successive modifiche, è sorta l'opportunità di adeguare il	
	vigente Statuto.	
	Pertanto, il Presidente propone di procedere con l'approva-	
	zione del nuovo testo di Statuto composto da 17 (diciassette)	
	articoli di cui viene data lettura ai presenti.	
	Altresì, il Presidente propone di conferire mandato al Presi-	
	dente dell'Associazione affinché recepisca e apporti allo	
	statuto sopra proposto tutte le eventuali future modifiche	
	non sostanziali che saranno richieste da Enti Pubblici o dal-	
	la vigente normativa per l'iscrizione nel Registro Unico de-	
	gli Enti del Terzo Settore.	
	Passando al secondo punto di cui all'Ordine del Giorno il	
	Presidente propone la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo	
	composto dai signori:	
	- Bigongiari Riccardo Presidente;	
	- Valenti Tommaso Vice Presidente;	
	- Dati Philip Segretario;	
	- Marcalli Maria Consigliere.	
	Dopo esauriente discussione il Presidente invita l'assemblea	
	al voto.	
	Il Presidente accerta e mi dichiara che, con voto unanime, e-	
	spresso per alzata di mano, l'assemblea	
	D E L I B E R A	
	1) di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega al	

	presente atto sotto la lettera " A ", da sottoporre all'Ente	
	competente per l'approvazione;	
	2) di conferire mandato al Presidente dell'Associazione per	
	l'esecuzione di quanto deliberato ed in particolare affinché	
	recepisca e apporti allo Statuto tutte le eventuali modifiche	
	non sostanziali richieste da Enti Pubblici o dalla normativa	
	vigente per l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del	
	Terzo Settore ai sensi dell'art.47 D.Lgs. n.117/2007;	
	3) di nominare un nuovo Consiglio Direttivo così composto:	
	- Bigongiari Riccardo Presidente;	
	- Valenti Tommaso Vice Presidente;	
	- Dati Philip Segretario;	
	- Marcalli Maria Consigliere.	
	Non essendovi altro da deliberare e nessuno dei presenti a-	
	vendo chiesto la parola su altri argomenti, il Presidente di-	
	chiara chiusa la riunione alle ore diciannove e venti.	
	Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale del	
	quale, unitamente allo statuto, ho dato lettura al comparente	
	che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e	
	con me notaio lo sottoscrive alle ore diciannove e venti.	
	Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola	
	parte di mio pugno su di un foglio per facciata due oltre la	
	presente fin qui.	
	Firmato: Bigongiari Riccardo, Losito Pierandrea notaio segue	
	sigillo.	

[illegible]

STATUTO

Tempo di Musica Associazione Culturale ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

"Tempo di Musica Associazione Culturale ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Lucca con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

ALLEGATO "A"
Repertorio N. 2127
Raccolta N. 1722

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta anche con modalità telematiche che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I soci minorenni sono rappresentati da un genitore o da chi ne eserciti la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio direttivo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita anche con modalità telematiche almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto per cassa o del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Piccolo Bignone

Alessandro

Don



Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il Rendiconto per cassa;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano

verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il Bilancio di esercizio o il Rendiconto finanziario per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 13

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi tramite semplice richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

ART. 14

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, che perseguano finalità assimilabili a quelle dell'Associazione.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Riccardo Bionzani
Severino





Notaio
Pierandrea Losito

Io sottoscritto Dott. Pierandrea Losito, Notaio in Lucca,
con studio in Piazza S. Frediano 18,

certifico

ai sensi dell'art.22 del C.A.D. e dell'art.68-ter della L.N.,
mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal
Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia è
conforme all'originale cartaceo.

Lucca, 13 aprile 2022



Firmato digitalmente da
PIERANDREA LOSITO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LUCCA:80005290467